

**Ai gentili Clienti – Loro sedi**

*Circolare informativa alla clientela n.3° / 2018 del 26 marzo 2018*

**Oggetto: C.C.N.L. Commercio , pagamento *tranche* sospesa; Reato di omesso versamento ritenute previdenziali.**

***Decorrenza aumenti CCNL Commercio***

Come si ricorderà, in data 30 marzo 2015, Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, già scaduto in data 31 dicembre 2013, stabilendo un aumento retributivo, a regime, pari a 85 euro parametrati al IV livello.

Con successivo accordo datato 24 ottobre 2016, le medesime parti, consapevoli delle difficoltà economiche delle imprese, hanno concordato la sospensione dell'erogazione della *tranche* di 16 euro prevista in erogazione con decorrenza novembre 2016.

Ora, con ulteriore accordo del 26 settembre 2017, viene ratificato che la *tranche* di 16 euro, parametrata al IV livello, **sarà erogata nel mese di marzo 2018.**

Questi gli aumenti previsti, riparametrati per livello (ex articolo 200 Ccnl):

<b>Livello</b>	<b>Aumento previsto per marzo 2018</b>
Q	27,78
I	25,02
II	21,64
III	18,50
IV	16,00
V	14,46
VI	12,98
VII	11,11

Nello stesso accordo le parti, in considerazione di quanto sopra definito, stabiliscono infine che il Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, datato 30 marzo 2015, avrà durata sino al 31 luglio 2018, anziché, come inizialmente previsto, fino al 31 dicembre 2017.

## *Reato di omesso versamento ritenute previdenziali.*

Sul tema del mancato versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali operate ai lavoratori, il Legislatore, a mezzo dell'articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, ha apportato notevoli modifiche alle disposizioni penali previgenti.

È stata infatti stabilita una sostanziale depenalizzazione per i mancati versamenti di importo pari o inferiore a 10.000 euro annui, con applicazione, tuttavia, di sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate, ossia da 10.000 a 50.000 euro. Nel caso di mancato versamento di ritenute, per un importo superiore a 10.000 euro annui, resta invece applicabile la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Si ricorda tuttavia che, stante la particolare disciplina normativa, "il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".

Emerse subito, al tempo, la necessità di valutare attentamente il periodo temporale entro il quale conteggiare le omissioni di pagamento. La norma, infatti, si limitava a indicare l'annualità, senza ulteriori specifiche indicazioni. Il Ministero del lavoro aveva anzitutto chiarito, con nota n. 9099/2016, che trattasi di anno civile, ossia il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Essendo tali adempimenti da porsi in essere nel mese successivo a quello di competenza (ad esempio ritenute operate nel gennaio da versare entro il 16 febbraio successivo), i tecnici ministeriali avevano specificato che "ai fini della determinazione dell'importo omesso nell'anno si terrà conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell'anno precedente) sino al 16 dicembre (relativi al mese di novembre)", con ciò utilizzando, di fatto, un criterio di cassa, ossia tenendo in considerazione le date di effettivo pagamento nell'anno preso in considerazione.

La Corte di Cassazione, sez. Penale, con sentenza 4 settembre 2017, n. 39882, ha sostenuto una diversa tesi, andando invece a indicare, quale periodo da considerare ai fini del calcolo dell'omissione, quello che riguarda i versamenti di competenza del gennaio di un anno (da operare entro il 16 febbraio) fino a quelli del dicembre dello stesso anno (da effettuare, dunque, entro il 16 gennaio dell'anno successivo); in sostanza, applicando un criterio di competenza.

Preso atto di quanto espresso dalla Suprema Corte, l'INL, con nota n. 8376/2017, rivede la posizione ministeriale, confermando quindi l'indicazione fornita dalla Cassazione. La Direzione nazionale dell'Ispettorato del lavoro, quindi, indica ai propri ispettori di seguire, nel calcolo in esame, "il criterio della competenza contributiva" e non anche quello di cassa.

La scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che all'uopo dovessero necessitare.

Cordialità.

*D&D Consulting S.n.c.*

\*-Rubrica riservata ai soli destinatari, è fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale.

\*-Diritti legalmente riservati agli Autori.